



# Comune di Montichiari

PROVINCIA DI BRESCIA

## DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

D.G.R. 15/12/2021 n. XI/5714

Allegato:


1

Titolo:

RELAZIONE TECNICA

Responsabile della Progettazione:

ing. Claudio Granuzzo



**SePrAm S.r.l.** Servizi Progettazione Ambiente

Via C. Biseo, 26 Brescia - 030383606

ing. Claudio Granuzzo

ing. Giuseppe Bonomi

ing. Sara Bianchi

ing. Mirco Bissolati

[www.sepram.it](http://www.sepram.it)

Data:

Marzo 2023



## SOMMARIO

1	PREMESSA.....	2
2	CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE.....	2
3	CRITERI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA.....	3
4	AGGIUNTA DI CORSI D'ACQUA AL RETICOLO IDRICO MINORE .....	5
5	PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) – PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) .....	5
6	INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO .....	6
6.1	CORSI D'ACQUA A CIELO APERTO .....	7
6.2	CORSI D'ACQUA COPERTI .....	8
7	ELENCO DEGLI ALLEGATI .....	9



## 1 PREMESSA

Il Comune di Montichiari è attualmente dotato dello studio del Reticolo Idrico Minore comprensivo della normativa per regolamentare l'attività di polizia idraulica redatto ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i.

Il presente aggiornamento si è reso necessario dai recenti sviluppi normativi, in particolare dalla D.g.r. 15 Dicembre 2021 n. XI/5714 e dal Regolamento regionale 8 febbraio 2010 - n. 3.

## 2 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

L'individuazione del Reticolo idrico minore è stata condotta secondo le indicazioni dell'ALLEGATO D della D.g.r. 15 Dicembre 2021 n. XI/5714.

Rientrano nel reticolo idrico minore tutti i **corsi d'acqua demaniali** che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato A D.g.r. 15 Dicembre 2021 n. XI/5714), al reticolo di bonifica (Allegato C D.g.r. 15 Dicembre 2021 n. XI/5714) e che non si qualificano come canali privati.

Per la definizione di demanialità di un corso d'acqua si sono seguite le seguenti indicazioni:

- sono demaniali i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), nonché tutti i corsi d'acqua naturali anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;
- sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a specifici atti di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.



### 3 CRITERI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Per la redazione del Documento di Polizia Idraulica si è proceduto alla ricognizione di tutto il reticolo idrico superficiale presente nel territorio comunale.

La base cartografica di partenza è stata, oltre allo studio vigente del Reticolo Idrico Minore, il reticolo idrografico regionale unificato (RIRU) messo a disposizione da Regione Lombardia; su questo documento si sono identificati nuovi tratti di corsi d'acqua, modificati quelli già esistenti e cancellato alcuni tratti non più esistenti.

Una volta proceduto alla ricognizione del reticolo idrico superficiale si sono classificati i canali e i corsi d'acqua secondo quanto riportato nel paragrafo 2.

In linea di principio si sono considerati **demaniali**:

- i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla Pubblica Amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali classificati come opere idrauliche dalla Pubblica Amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Le verifiche cartografiche effettuate hanno poi consentito l'esclusione dal reticolo idrico di alcuni corsi d'acqua per i seguenti motivi:

- corsi d'acqua di natura privata aventi funzione irrigua;
- corsi d'acqua non rintracciati nelle fonti cartografiche consultate (mappe catastali, studio vigente del Reticolo Idrico Minore) o tratti il cui andamento risulta in parte diverso.

Una volta classificati i corsi d'acqua del reticolo idrico del comune di Montichiari in base alla demanialità ed esclusi i privati si è proceduto ad individuare il Reticolo Idrico Minore con le seguenti azioni:

- stralcio dei corsi d'acqua del reticolo principale individuati dall'Allegato A e B - D.g.r. 15 Dicembre 2021 n. XI/5714, sui quali compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica. Il territorio di Montichiari è interessato dal Fiume Chiese e dal Torrente Garza classificati come Reticolo Idrico Principale;



- stralcio dei corsi d'acqua del reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica indicati all'Allegato D - D.g.r. 15 Dicembre 2021 n. XI/5714. In particolare, il Consorzio di Bonifica Chiese, sul territorio comunale di Montichiari, ha la competenza sui corsi d'acqua di seguito elencati.

**NOME CORSO D'ACQUA DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE**

Ramo Baitoni Sub

Ramo Mariaga Superiore ed Inferiore

Ramo Mariaga Superiore e Sesta Parte

Roggia Roberta "B"

Scaricatore di gronda Sud in sinistra Chiese

Seriola Rezzata

Vaso Bagatta

Vaso Bagatta - I Comizio

Vaso Bagatta - II Comizio

Vaso Bagatta - III Comizio

Vaso Bagatta - IV Comizio

Vaso Bagatta - V Comizio

Vaso Bagatta - VI Comizio

Vaso Bagatta - VII Comizio

Vaso Bagatta e Vaso Reale

Vaso Reale

Vaso Reale - I Comizio

Vaso Reale - II Comizio

Vaso Bus Mura

Vaso Canalone

Vaso Canalone - I Comizio

Vaso Canalone - II Comizio

Vaso Ceriana / Roggia Asolana

Vaso Chiarini - Ramo Brona

Vaso Chiarini - Ramo Castiglione a Sera

Vaso Chiarini - Ramo Patuzza

Vaso Marina Bassa a Mattina

Vaso Marina Bassa a Sera

Vaso Naviglio - Ramo Castiglione A

Vaso S. Giovanna

Vaso S. Giovanna - I Comizio

Vaso S. Giovanna - II Comizio

Vaso S. Giovanna - III Comizio

Vaso S. Giovanna - IV Comizio

Vaso S. Giovanna - V Comizio

Vaso S. Giovanna - VI Comizio

Vaso S. Giovanna - VII Comizio

Vaso Seriola Nuova



---

Vaso Seriola Nuova - I Comizio

---

Vaso Seriola Nuova - II Comizio

---

Vaso Seriola Nuova - III Comizio

---

Si precisa che, per il necessario parere di competenza del Consorzio di Bonifica Chiese (verifica di coerenza con il proprio reticolo secondo l'Allegato D - D.g.r. 15 Dicembre 2021 n. XI/5714), il lavoro di ricognizione del R.I.B. ha reso necessario apportare alcune modifiche al Reticolo master di partenza (RIRU), in modo da renderlo coerente con la più aggiornata cartografia fornita dal Consorzio di Bonifica stesso.

In particolare, sono stati:

- aggiunti ex-novo i corsi d'acqua mancanti;
- modificati nel tracciato i corsi d'acqua con diverso sviluppo planimetrico;
- eliminati i corsi d'acqua non presenti nella recente cartografia.

#### **4 AGGIUNTA DI CORSI D'ACQUA AL RETICOLO IDRICO MINORE**

I corsi d'acqua aggiunti al reticolo idrico minore vigente riguardano quei corsi d'acqua presenti nelle cartografie catastali consultate (Cessato Catasto Terreni CCT e Nuovo Catasto Terreni NCT), ma non riportati nel Reticolo Idrografico Regionale Unificato (RIRU). Tali corsi d'acqua vengono identificati come nuovi tratti. A seguito della revisione del Reticolo di Bonifica (RIB) alcuni tratti eliminati dal RIB sono stati integrati nel reticolo idrico minore quando questi avessero rilevanza pubblica (smaltimento di acque meteoriche).

#### **5 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) – PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)**

Il *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni* (PGRA) e, successivamente, la Direttiva di Regione Lombardia D.g.r. 6738/2017 per l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza individuano sul territorio di Montichiari le aree interessate dal rischio alluvione, afferenti ai seguenti ambiti territoriali:

- *Aree allagabili in ambito del Reticolo Principale (RP);*
- *Aree allagabili in ambito di Reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP).*



Tali aree sono delimitate nelle mappe di pericolosità del PGRA e sono definite sulla base di tre scenari differenti:

- Piena frequente (pericolosità alta) avente tempo di ritorno  $Tr < 10/20/50$  anni;
- Piena poco frequente (pericolosità media) avente tempo di ritorno  $Tr = 100/200$  anni;
- Piena rara (pericolosità bassa) avente tempo di ritorno  $Tr > 100/200$  anni o  $Tr = 500$  anni.

Ricadono nelle aree allagabili sia corsi d'acqua non interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali (PAI), sia quelli già interessati dalla suddetta delimitazione.

La normativa prevede, nei due casi, specifiche disposizioni in merito alle limitazioni e prescrizioni previste per ciascuno scenario di pericolosità, riconducibili a quelle tipiche delle fasce fluviali A, B o C.

Si faccia riferimento alle Norme di Attuazione del PAI, alla Direttiva Regionale e alle specifiche norme del Piano di Governo del Territorio per le attività vietate e ammesse in queste aree.

Le aree appartenenti alle fasce fluviali del fiume Chiese sono classificate come *"Aree di fattibilità con gravi/consistenti limitazioni"* nella *Carta della Fattibilità* della *Componente Geologica* del PGT.

## 6 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

I criteri di riferimento adottati per l'individuazione delle fasce fluviali e della relativa normativa si ispirano ai contenuti e finalità delle leggi riguardanti i corsi d'acqua (R.D.523 del 1904, D.lgs. n. 152/2006, Piani per l'Assetto Idrogeologico, ecc) che possono essere così riassunti:

- tutela della pubblica incolumità e non aumento del danno potenziale;
- mantenimento del regime idraulico esistente e garanzia che non venga pregiudicata l'eventuale realizzazione di opere atte a migliorare condizioni di deflusso idraulico carenti o pericolose;
- garanzia di possibilità di manutenzione del corso d'acqua;
- garantire la possibilità, compatibilmente con l'esistente situazione del territorio, di mantenere o di ripristinare la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

La stessa D.g.r. 15 Dicembre 2021 n. XI/5714 stabilisce che le fasce di rispetto dovranno tenere conto delle:

- aree storicamente soggette ad esondazioni;
- aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;



- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Anche per i tratti tombinati dei corsi d'acqua si dovrà garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633 *Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto*: "i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili".

Le distanze dai corsi d'acqua per l'individuazione delle fasce di rispetto devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Le fasce di rispetto avranno estensioni diverse in relazione al corso d'acqua ed alle aree limitrofe.

### **6.1 Corsi d'acqua a cielo aperto**

A seguito della redazione dello Studio Comunale del Rischio Idraulico, in deroga al R.D. n. 523/1904, si confermano le fasce di rispetto dei corsi d'acqua di larghezza pari a 4 metri da ciascuna sponda.

La riqualificazione ambientale appare fortemente condizionata dall'urbanizzazione esistente. In generale appare problematico il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa.

La copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, è vietata. Si ritiene che principalmente nella zona urbanizzata potrebbero sussistere problemi di tutela della pubblica incolumità non risolvibili se non attraverso la copertura.





All'interno delle fasce di rispetto ricadono alcuni edifici. Si ritiene che l'esistenza di tali edifici non debba modificare l'estensione delle fasce di rispetto e dei vincoli connessi (compreso il vincolo di inedificabilità).

L'art. 4.4 del Regolamento di Polizia Idraulica prevede il rilascio del nullaosta idraulico per tutti gli interventi che ricadono all'interno delle fasce di rispetto; fra questi, per gli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto valgono i seguenti comma:

- a) la demolizione di fabbricati, senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione e senza aumento del carico insediativo, escludendosi la ricostruzione in caso di completa demolizione dei fabbricati esistenti;
- g) le recinzioni costituite da sostegni semplicemente infissi nel terreno o removibili, a distanza superiore a 4 metri dal ciglio della sponda;

Si dovrà comunque sempre garantire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

## 6.2 Corsi d'acqua coperti

Principalmente all'interno della zona urbanizzata esistono corsi d'acqua coperti.

Per tali corsi d'acqua si prevede di mantenere una fascia di rispetto di larghezza pari a 4 metri dall'elemento idrografico individuato (asse della tubazione).



## 7 ELENCO DEGLI ALLEGATI

Il presente Documento di Polizia Idraulica è costituito dai seguenti allegati:

- 1 Relazione con indicati i criteri adottati per l'individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto
- 2.1 Planimetrie scala 1:5'000: 4 tavole grafiche dell'intero territorio comunale con evidenziati i corsi d'acqua dei reticoli idrici principale, di bonifica, minore con le rispettive fasce di rispetto, aree vincolate PAI e PGRA.
- 2.2 Planimetrie scala 1:5'000: 4 tavole grafiche dell'intero territorio comunale con i corsi d'acqua dei reticoli idrici principale, di bonifica, minore e RIRU con l'indicazione delle modifiche apportate nell'aggiornamento.
- 3 Elaborato normativo - Regolamento dell'attività di Polizia Idraulica di competenza del Comune di Montichiari con l'indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno degli alvei e delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore

Brescia, marzo 2023



ing. Claudio Granuzzo

